

Codice A1103A

D.D. 29 dicembre 2025, n. 1363

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 04/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) e della L.r. 19/2009 (Tutela aree protette) - (Fasc. n. 00067304/2022 00011258/2021 95 FOR/2021 - 73 PAR/2021)



ATTO DD 1363/A1103A/2025

DEL 29/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 04/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) e della L.r. 19/2009 (Tutela aree protette) – (Fasc. n. 00067304/2022 00011258/2021 95 FOR/2021 - 73 PAR/2021)

Visti gli atti trasmessi con nota del 12.10.2022 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a carico del signor *omissis* nato a *omissis* residente a *omissis*, in qualità di trasgressore e della sig.ra *omissis* nata a *omissis*, stessa residenza, in qualità di obbligata in solido nei confronti dei quali con processi verbali nn. 001/CA/21 002/CA/21 del 12.02.2021 elevati da Agenti di P.G., per i fatti constatati all'interno di un sito della Rete Natura 2000 – Riserva naturale della Confluenza dell'Orco e del Malone codice IT1110018 – nel Comune di Chivasso (TO) – particella 53 Foglio 1, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione dell'art. 19 della L.r. n. 4/2009 per aver eseguito la *“trasformazione d'uso del suolo con eliminazione del bosco attraverso abbattimento delle piante, rimozione delle ceppaie, aratura del terreno della particella 53 Foglio 1 del catasto di Chivasso”*, all'interno di un'area della Rete Natura 2000 (p.v. n. 001/CA/21);
- b) violazione degli artt. 43 e 50, c. 1 della L.r. 19/2009 in combinato disposto con l'art. 2, c. 3 delle Misure di conservazione Rete Natura 2000 del Piemonte (di cui alla D.G.R. 7 aprile 2014 n. 54 – 7409 e s.m.i.) per aver eliminato la superficie boschiva all'interno della richiamata riserva naturale (ascrivibile all'habitat comunitario prioritario *“91E0 Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice nero (eventualmente con pioppi)”*, sostituendola con un'utilizzazione agricola, in assenza della preventiva procedura di Valutazione d'incidenza (c.d. VINCA) - (p.v. n. 002/CA/21);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

dato atto che gli interessati non si sono avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso viceversa atto che gli stessi hanno presentato, nei termini, degli scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, audizione regolarmente tenutasi in data 02.12.2025;

dato atto che in quest'ultima sede, la Regione, ai fini di una risoluzione consensuale della vicenda ed al fine di deflazionare il contenzioso, così come espressamente previsto dall'art. 16 della L.r. 17/2023, proponeva (come da verbale che qui si richiama integralmente) l'applicazione della misura più favorevole al trasgressore; proposta che, in quella sede, i coniugi Liprandi non accettavano, chiedendo all'Amministrazione l'acquisizione di ulteriore documentazione in capo alla Regione nonché un ulteriore confronto/verifica, da parte dell'Amministrazione, con i propri tecnici forestali e con l'Ente Parco;

preso altresì atto che la Regione, dopo le verifiche del caso con il Settore regionale competente nonché con l'Accertatore che, interpellati su quanto sopra, ribadivano l'illiceità della condotta ovvero di un intervento selvicolturale (trasformazione di area boschiva) su un'area tutelata; attività che pertanto necessitava, in quanto tale, di una preventiva valutazione d'incidenza da parte dell'Amministrazione competente;

dato quindi atto che, con nota del 10.12.2025 la Regione comunicava quanto sopra riproponendo, pertanto, l'accordo presentato in sede di audizione concedendo un termine di giorni cinque per l'adesione allo stesso;

preso atto del tempo trascorso senza comunicazioni nel merito da parte degli interessati;

visti in particolare l'art. 19 della l.r. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. j (ora art. 36, c. 1, lett. l) della medesima Legge nonché l'art. 50 della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. 16 (ora comma 1, lett. t) della medesima Legge;

dato altresì atto che, per la violazione della L.r. 4/2009, è previsto il raddoppio della sanzione in quanto trattasi di area ricadente all'interno di Rete Natura 2000 come previsto dall'art. 36, c. 4;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, tenuto conto del tempo comunque trascorso (sebbene trattasi di illeciti aventi natura permanente), giustificano, in questa sede, un non eccessivo aggravamento delle relative sanzioni;

dato atto che gli accertamenti relativi al presente provvedimento saranno assunti con successiva e separata determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 22.388,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a) (adottato parametro di euro 400 a mq, poco superiore al minimo);

- in Euro 3.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b) (adottato il parametro della disciplina più favorevole al trasgressore tra quella vigente all'epoca dei fatti contestati e quella, più gravosa, vigente all'epoca dell'accertamento/contestazione, anche in questo caso poco superiore al minimo);

I N G I U N G E

ai sunnominati sig.ri *omissis* in qualità di trasgressore e *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 25.888,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30

giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti